Città di Cuorgnè

Città Metropolitana di Torino

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
PROTEZIONE CIVILE
Servizio Pianificazione Urbanistica

GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI
CANISCHIO, CUORGNÈ, FAVRIA, PERTUSIO,
PRASCORSANO, SAN COLOMBANO BELMONTE, VALPERGA

PROCEDIMENTO COMUNE DI CUORGNÈ

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

(Art. 146 comma 9 del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e s.m. e i. – Art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 - D.P.R. n. 31 del 13.02.2017)

N° 6/2020

RICHIEDENTE: **BERTOTTI Marco Antonio, nato a Torino il 04.10.1966, C.F.: BRTMRC66R04L219H residente in Località San Giuseppe n. 35, Cuorgnè**

OGGETTO: **Realizzazione basso fabbricato ad uso deposito attrezzi agricoli e autorimessa (posto auto coperto)**
Località San Giuseppe n. 35, Cuorgnè

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto del Sindaco n. 6 in data 19.04.2019 con il quale al sottoscritto è stata assegnata la responsabilità del Settore Pianificazione territoriale – Attività produttive – Protezione civile dell'Ente;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Premesso che:

– l'art. 146 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, prevede *l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere* nelle *aree di interesse paesaggistico*;

– la Regione Piemonte in data 01.12.2008 ha promulgato la L.R. n. 32 disciplinante: Provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002,n. 137";

– la L.R. n. 32/2008 prevede al comma 2 dell'art. 3, che per ogni tipo di intervento diverso da quanto previsto al comma 1 dell'articolo stesso, l'autorizzazione paesaggistica è delegata ai Comuni, che si avvalgono delle competenze tecnico scientifiche di una commissione denominata "Commissione Locale per il Paesaggio", da costituirsi in forma singola o associata;

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2009 veniva istituita la Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della LR. 32/2008, della Delibera della Giunta Regionale in data 01.12.2008 n.34-10229, modificata dalla deliberazione n. 58-1031 del 16 dicembre 2008 e veniva approvato il Regolamento di Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;

– con Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 veniva emanato il "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

Visto:

– l'istanza pervenuta in data 09.09.2020 avente Prot. 15925 da parte del Sig. BERTOTTI Marco Antonio, residente in Cuorgnè, Località San Giuseppe n. 35, mirata all'ottenimento di autorizzazione paesaggistica nell'ambito di istanza di permesso di costruire – pratica 10/2020/PDC, per l'intervento ad oggetto "Realizzazione basso fabbricato ad uso deposito attrezzi agricoli e autorimessa (posto auto coperto)" in Località San Giuseppe n. 35, Cuorgnè;

– il parere favorevole in data 28.10.2020 espresso da parte della Commissione Locale per il Paesaggio relativo all'istanza di cui al punto precedente;

Dato atto che:

– con nota prot. 17333 del 30.09.2020 veniva richiesto parere di competenza alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio;

– alla data odierna non risulta essere pervenuto il parere vincolante in ordine all'intervento di che trattasi, per cui si dà atto che si procede ai sensi dell'art. 146, comma 8, del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 (silenzio assenso);

Vista la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento – Geom. Fabiana MARTINO, da cui emerge che è stata verificata la compatibilità paesaggistica dell'intervento di che trattasi e che pertanto ricorrono i presupposti per il rilascio della autorizzazione paesaggistica richiesta con l'istanza succitata;

Visto altresì:

- l'attestazione di avvenuto pagamento della somma di €.60,00 per diritti di segreteria per autorizzazioni paesaggistiche pervenuta in data 09.09.2020 al prot. 19925, come previsto da Deliberazione di G.C. n. 217 del 25.11.2019, così corrisposto:
  - € 40,00 in data 09.09.2020 al prot. 19925, nell'ambito dell'istanza;
  - € 20,00 in data 21.12.2020 al prot. 22646, nell'ambito di integrazioni;

Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m. e. i.;

Visto il D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la L.R. n. 32 del 01.12.2008 - Provvedimenti urgenti di adeguamento al D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 ad oggetto "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che sostituisce, abrogandolo, il precedente D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139;

AUTORIZZA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m. e i. e dell'art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008, e dei disposti del D.P.R. 31/2017, l'avente titolo:

- **BERTOTTI MARCO ANTONIO**, nato a Torino il 04.10.1966, C.F.: BRTMRC66R04L219H
  residente in Località San Giuseppe n. 35, Cuorgnè,

all'esecuzione dei lavori oggetto dell'istanza pervenuta in data 09.09.2020 avente Prot. 15925 per l'intervento ad oggetto "**Realizzazione basso fabbricato ad uso deposito attrezzi agricoli e autorimessa (posto auto coperto)" in Località San Giuseppe n. 35, Cuorgnè**, nell'ambito di istanza di permesso di costruire – pratica 10/2020/PDC, sulla base dei seguenti elaborati, che allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

OGGETTO	*PROT.*
Relazione paesaggistica ordinaria	15925/2020
Tav. 1 – Inquadramento urbanistico – verifiche urbanistiche ed edilizie	22396/2020
Tav. 2 – Elaborati grafici stato di fatto - progetto	15925/2020

La presente autorizzazione non costituisce titolo a dare corso ai lavori, a tal fine assumerà validità il provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico Edilizia per l'intervento in oggetto.

La presente autorizzazione sarà trasmessa alla Soprintendenza ed al richiedente ed è immediatamente efficace.

L'autorizzazione è valida cinque anni a partire dalla data del rilascio, ai sensi del D. Lgs. 42 del 22.01.2004 art. 146 comma 4, trascorsi i quali l'esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Eventuali variazioni nelle modalità di realizzazione degli interventi in progetto che dovrebbero rendersi necessari, entro il periodo di validità della presente autorizzazione, andranno preventivamente autorizzati dall'Ente scrivente.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata solo sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico per l'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità, e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti.

Avverso la presente autorizzazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla L. 06.12.1971, n. 1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Cuorgnè, lì 21 dicembre 2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Mauro MALANO
Firmato digitalmente ai sensi art. 21 D.Lgs 82/2005

MF/